

## È punibile il Mmg che sottrae assistiti a un collega


Il medico di medicina generale se sottrae assistiti a un altro collega è obbligato a risarcire il danno arrecato. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione Sezione Civile 1 con la sentenza n. 1100 del 14 maggio 2007.

### Il fatto

Una giovane dottoressa, medico di famiglia, era stata chiamata in altro Comune della stessa provincia in cui ella esercitava a sostituire un collega. L'Asl l'aveva autorizzata ad aprire il secondo studio nel Comune sede del collega con l'obbligo però di mantenere l'ambulatorio principale nel Comune ove essa effettuava l'attività professionale e in regime di convenzione.

Dopo qualche mese il medico di medicina generale che lei sostituiva ritornava in sede. L'Asl autorizzava comunque la dottoressa a continuare a esercitare la sua attività anche in quel secondo Comune con il preciso e inderogabile limite che essa potesse avere fra i suoi assistiti solo quelli che superavano le 1.500 unità di spettanza del medico del posto.

Ma la dottoressa aveva fatto orecchi da mercante e aveva rinunciato a ricoprire il ruolo di secondo medico di medicina generale del Comune. Nonostante le precise disposizioni che le erano state impartite dall'Asl aveva continuato a prestare assistenza a tutti i 1.607 pazienti residenti. La cosa era andata avanti per qualche mese fino a quando il medico di medicina generale che essa sostituiva, rientrato in sede e preso atto della situazione, decise di adire le vie legali contro la collega chiedendo il risarcimento dei danni a lui derivati. Danni dovuti dal fatto che la collega aveva indebitamente trattenuto per quel determinato periodo tutti i suoi assistiti e aveva prestato loro assistenza in contrasto a precise norme



di Alfonso Marra  
Magistrato, Milano

giuridiche che facevano espresso divieto di superare il limite del massimale degli assistiti, fissato in 1.500, e alle direttive a lei impartite dell'Asl territorialmente competente.

Si rilevava altresì il comportamento ostruzionistico della collega che si era fattivamente adoperata presso gli assistiti affinché essi continuassero a sceglierla come medico di medicina generale.

### La sentenza

Il Tribunale accoglieva l'istanza del medico e gli dava ragione, affermando che il medico di medicina generale se sottrae assistiti a un altro collega è obbligato a risarcire il danno arrecato. Condannava quindi la dottoressa a risarcire i danni subiti dal collega quantificati in 24 milioni delle vecchie lire. In tale somma si contemplava anche il risarcimento relativo al danno subito, liquidato in forma equitativa, a causa dell'ostruzionismo seguito alla fase del ritorno in sede del Mmg, posto in essere dalla dottoressa sconsigliando gli assistiti a ritornare dal medico che essa sostituiva, prospettando una presunta e non dimostrata incapacità professionale.

La dottoressa aveva impugnato la sentenza e si era rivolta alla Corte d'Appello, con la declaratoria che essa nulla doveva al collega che aveva se pur temporaneamente sostituito perché impedito, avendo operato nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di scelta e di nomina del medico di medicina generale.

Lamentava poi che il Tribunale non aveva considerato che, secondo quanto stabilisce la Legge n. 833/78, esiste per il paziente assistito dal Ssn

non solo la libertà di scegliere il medico di medicina generale che ritenga più confacente alla sua situazione, ma anche la libertà e la possibilità di rivolgersi ad altri medici di medicina generale operanti in un Comune diverso da quello di residenza.

La Corte d'Appello, però, non riteneva di accogliere le ragioni addotte dalla dottoressa essendo esse prive di giuridica consistenza e confermava la sentenza.

La vicenda era stata, quindi, portata all'attenzione della Corte di Cassazione e questa ha comunque ritenuto del tutto corretta la tesi seguita dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi nel condannare la dottoressa al risarcimento dei danni cagionati al collega per aver essi fatto corretta applicazione delle norme vigenti.

In merito, la Suprema Corte ha testualmente affermato: "La libera scelta del medico curante è un diritto del paziente, ma soggiace comunque al limite oggettivo della disponibilità di organizzazione dei servizi sanitari così regolati dalla Legge n. 833 del 1978. Saggiunge poi: "Se è pur vero che in ossequio alla libertà di scelta del medico curante il paziente può ottenere deroga all'assistenza a parte di un medico d'altro Comune, è vero altresì che ciò è consentito solo alla duplice condizione che in un Comune si verifichi una situazione di cosiddetto monopolio oggettivo (in ragione del ridotto numero degli abitanti che consenta l'assegnazione in quell'area di un solo medico) e che comunque la deroga operi con singoli provvedimenti autorizzativi per assistenza domiciliare dei pazienti che la richiedano alle competenti Unità sanitarie locali".

In conclusione, la Corte Suprema ha ritenuto che la dottoressa, così operando, ebbe a ledere il diritto del collega che era rientrato nel Comune di appartenenza di ritornare ad assistere i suoi pazienti. Ciò aveva comportato un danno patrimoniale valutabile dal mancato guadagno del medico, determinato facendo riferimento alla quota che gli spettava per ogni assistito secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.